

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 551

presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - COCCO Daniele Secondo - LAI - ZEDDA Paolo Flavio - SOLINAS - DERIU - PINNA -
GAIA - RUBIU - ZANCHETTA - SABATINI - CARTA - SATTA - USULA

il 3 ottobre 2018

Norme per l'elezione a suffragio universale degli organi dei consigli provinciali
e della città metropolitana di Cagliari

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende portare definitivamente a conclusione la lunga stagione commissariale (attualmente in atto) da parte degli "Amministratori straordinari" delle province e restituire a tali enti operatività e slancio nell'azione politica e programmatica nello sviluppo e nella gestione sinergica dei territori, per troppo tempo privati delle loro prerogative costituzionali.

La proposta vuole restituire al sistema degli enti di area vasta (province) e della città metropolitana di Cagliari (enti equi-ordinati nel titolo V della Costituzione ai comuni, regioni e Stato), l'elezione diretta, a suffragio universale degli organi: presidente e consiglio provinciale, sindaco e consiglio metropolitano, mediante le modalità previste e vigenti per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previo ripartizione in collegi, limitatamente all'elezione dei consigli provinciali, ulteriormente accorpati territorialmente e demograficamente per ambiti limitrofi (massimo 12 collegi), al fine di ridurre il numero dei consiglieri, in linea con la previsione (10 consiglieri) della legge n. 56 del 2014.

L'esigenza della rappresentanza democratica diretta e non più di 2° grado (è utile evidenziare che in Sardegna non si è ancora votato con questo sistema, previsto dalla legge regionale n. 2 del 2016), è stata in questi anni, ed è tutt'ora oggetto di una profonda riflessione anche a livello nazionale e risponde alla necessità diffusa di assicurare maggiori spazi di democrazia in tutti i diversi livelli di governo, soprattutto negli enti che erogano servizi diretti e concreti ai cittadini, di ragguardevole importanza, quali sono quelli posti in essere e garantiti dalle province, sia storiche che amministrative regionali.

La presente proposta, inoltre, fa tesoro dei principi ricavabili dalla recente sentenza n. 168/2018 della Corte costituzionale, depositata in data 20 luglio 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), prevedendone nell'articolato, per quanto possibile, l'allineamento alle norme statali.

Infatti, ci si limita a modificare esclusivamente il sistema relativo all'elezione degli organi territoriali intermedi cioè delle province, posto che, per quanto attiene l'elezione degli organi della città metropolitana di Cagliari, tale disposizione è già prevista dal vigente Statuto, articolo 8, comma 1 e articolo 11, commi 1, 2 e 3:

Art. 8 - Il/la sindaco/a metropolitano/a

1. Il/la sindaco/a metropolitano/a è eletto/a a suffragio universale e diretto dai cittadini facenti parte del territorio metropolitano, con sistema elettorale determinato da legge regionale secondo quanto richiamato dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2016.

Fino all'elezione diretta del/della sindaco/a metropolitano/a si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 2 del 2016.

Art. 11 - Composizione e durata del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è composto dal/dalla sindaco/a metropolitano/a, che lo presiede, e da un numero di consiglieri/e stabilito dalla legge regionale.

2. L'elezione del Consiglio si svolge a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge.

Fino all'elezione diretta del Consiglio metropolitano si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 2 del 2016.

3. Il Consiglio metropolitano dura in carica cinque anni.

- senza incidere sull'architettura istituzionale degli stessi enti, che rimane coerente con l'impianto e la visione della legge nazionale.

In tal senso, occorre rammentarlo, nella 18^a Legislatura appena iniziata, ad oggi, risultano depositate ben cinque proposte di legge:

- S.737 - Sen. Anna Maria Bernini (FI-BP) e altri - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province - 31 luglio 2018;
- S.665 - Sen. Bruno Astorre (PD) e altri Disposizioni recanti il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane - 16 luglio 2018;
- S.294 - Sen. Massimiliano Romeo (L-SP) e altri - Disposizioni volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale delle province e delle città metropolitane e delega al Governo in materia di riorganizzazione delle funzioni e competenze degli uffici periferici dello Stato nonché delle prefetture - uffici territoriali del Governo - 26 giugno 2018: Assegnato;
- C.282 - On. Roger De Menech (PD) e altri - Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale²³ marzo 2018: Presentato alla Camera - 26 giugno 2018;

- C.284 - On. Roger De Menech (PD) e altri - Disposizioni per l'elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle province interamente montane - 26 giugno 2018.

A seguito del referendum del 4 dicembre 2016, la Sardegna, avrebbe dovuto, già da subito, rivedere l'intero impianto normativo e restituire alle province l'elezione a suffragio universale e le relative funzioni, comprese alcune di quelle non fondamentali, erroneamente e frettolosamente trasferite ad una moltitudine di nuovi organismi, non sempre efficienti, economici ed efficaci.

Sul piano giuridico, le province restano definitivamente, come lo sono sempre state in Costituzione, quali elementi essenziali della Repubblica, con pari dignità istituzionale di comuni, città metropolitane, regioni e Stato che la costituiscono.

La pari dignità istituzionale delle province è prevista dall'articolo 1 della Costituzione, che dispone la sovranità popolare ed è facile osservare che tale principio è di fatto violato, infatti, mentre resta il voto diretto per le europee, Camera e Senato, le regioni, i comuni, che senso ha continuare a privare i cittadini del libero diritto di voto (solo, ed esclusivamente) per la rappresentanza politica provinciale, limitando il voto ai soli consiglieri comunali ed ai sindaci, posto che come già detto, per la città metropolitana di Cagliari, è già esercitabile il suffragio universale per l'elezione dei propri organi.

L'articolo 114, comma 1, della Costituzione, inoltre, dispone: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

Il comma 2, prosegue: "I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

L'ordinamento, a seguito del referendum sopracitato, che ha rigettato con forza il quesito (oltre il 70 per cento dei votanti), ha respinto il testo di legge costituzionale della riforma, approvato in via definitiva dalla Camera il 12 aprile 2016 e recante modifiche alla parte seconda della Costituzione, che proponeva la cancellazione del termine "Province" in tutti gli articoli della Costituzione interessati, è rimasto immutato.

Della riforma - cancellazione delle province a livello statale, il legislatore ha iniziato concretamente e nefastamente ad occuparsi sin dal 2011, con diversi decreti legge, impregnati sin dalla loro nascita di evidenti profili di illegittimità costituzionale.

La Suprema Corte, già nel luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità della riforma delle province del 2011, contenuta nel decreto "Salva Italia" (decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con legge n. 214 del 2011), perché sostanzialmente, non era materia da disciplinare d'urgenza con decreto legge, ma da definirsi organicamente, solo previa modifica della Costituzione vigente.

Incassato lo stop, i nuovi governi hanno proseguito sulla stessa strada, avviando contestualmente alla proposta di riforma costituzionale (A.S. 1429, recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione" - Approvato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo 2014, alla quale ha fatto seguito, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (nota come "Legge Del Rio") - "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni").

In Sardegna, gli effetti del referendum regionale tenutosi il 6 maggio 2012, abrogativo delle quattro province amministrative (legge regionale n. 9 del 2001 (Istituzione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio-Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio)), e consultivo per le 4 province storiche di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano (3+1), ha determinato una stagione lunga e complessa, improntata alla confusione politica, ai disservizi amministrativi e istituzionali, tutti in danno al cittadino.

Ciò, ha dato luogo ad una attività legislativa pasticciata ed a tratti contraddittoria, riassumibile dalla produzione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011) - BURAS N. 24 del 25 maggio 2012;
- legge regionale 27 febbraio 2013, n. 5 (Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011)) - BURAS N. 11 del 7 marzo 2013;
- legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province) - BURAS N. 30 del 1° luglio 2013;
- legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie) - BURAS n. 12 del 16 marzo 2015;
- legge regionale 19 giugno 2015, n. 16 (Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali)) - BURAS n. 28 del 25 giugno 2015;
- legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) - BURAS n. 6 dell'11 febbraio 2016;
- legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)) - BURAS n. 20 del 21 aprile 2016;
- legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Attuazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, trasferimento del personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica)) - BURAS n. 31 del 30 giugno 2016;
- legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)) - BURAS n. 52 del 17 novembre 2016;
- legge regionale 17 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna));
- legge regionale 21 febbraio 2018, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna));
- legge regionale 18 settembre 2018 (Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali)) - in attesa di pubblicazione sul BURAS.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Del Rio) all'articolo 1, comma 5, ha stabilito che i "principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla Regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti". In tal senso, la norma statale ha inciso sulla potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Carta costituzionale.

La Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna) pur avendo potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, non ha ancora legiferato, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, al fine di uscire dallo stallo che ha e sta determinando danni incommensurabili, nei servizi al cittadino, nelle manutenzioni e costruzioni delle strade provinciali, nella manutenzione degli edifici scolastici, ed altro ancora.

Al riguardo, un illustre costituzionalista, in tempi non sospetti, ha avuto modo di affermare: "è una previsione devastante in un ordinamento giuridico basato su una Costituzione rigida, posta al ver-

tive della gerarchia delle fonti. Se si ammettesse che una legge ordinaria possa intervenire su qualsiasi aspetto dell'ordinamento giuridico immaginando una successiva riforma della Costituzione ed anticipandone alcuni effetti "in attesa" che detta riforma venga poi, effettivamente, in vigore, allora si consentirebbe domani a qualsiasi Governo e Parlamento di oltraggiare la Costituzione con semplici leggi ordinarie, inserendo la stessa clausola di stile contenuta nella legge Del Rio."

A ciò deve aggiungersi lo scippo, perpetuato in questi anni dallo Stato, attraverso il prelievo forzoso attuato nei confronti delle province della Sardegna, di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012 (spending review), dall'articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014 (decreto Renzi), dall'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), e cioè dall'anno 2012 all'anno 2016, e di quelle previste per l'anno 2017, che complessivamente ammontano a euro 358.144.062,92 (in tale somma sono ricomprese anche le stime presunte per il 2017, per le province di SS - OT - OR), secondo i calcoli forniti dalle stesse province ed allegati alla mozione n. 275 del 9 dicembre 2016 a firma dell' On. le Carta A.

Scippo e prelievo forzoso, che finalmente parrebbe essersi interrotto, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 27 giugno 2018.

Infatti, ha sentenziato la Suprema Corte "Lo Stato non poteva imporre un prelievo forzoso ai danni delle province per il 2017 in aggiunta a quelli già disposti precedentemente. In particolare, i giudici della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel decreto-legge del Governo, il numero 50 del 24 aprile 2017, ovvero l'articolo 16 che disciplinava il "riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane".

Nasce, impellente, l'esigenza di restituire serenità a questi enti, ma soprattutto ripristinare legalità e dignità attraverso la democrazia diretta e partecipata dei cittadini, nel rispetto dei valori della Costituzione e dello Statuto autonomistico.

Strutturalmente la proposta prevede l'istituzione di otto province e della città metropolitana i cui organi non sono più eletti con un sistema di secondo grado (sindaci e consiglieri comunali), ma sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Il testo è composto da 15 articoli.

All'articolo 1 - Oggetto e finalità.

All'articolo 2 - Principi.

All'articolo 3 - Funzioni della città metropolitana di Cagliari

All'articolo 4 - Funzioni delle province.

All'articolo 5 - Dimensioni territoriali.

All'articolo 6 - Circoscrizioni provinciali.

All'articolo 7 - Circoscrizione della città metropolitana di Cagliari.

All'articolo 8 - Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

All'articolo 9 - Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano.

All'articolo 10 - Indizione e svolgimento delle elezioni degli organi provinciali e della città metropolitana di Cagliari.

All'articolo 11 - Composizione del consiglio e dei collegi elettorali provinciali.

All'articolo 12 - Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani.

All'articolo 13 - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità.

All'articolo 14 - Abrogazioni.

All'articolo 15 - Entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), la presente legge disciplina il complessivo riordino delle circoscrizioni provinciali e della città metropolitana di Cagliari nel territorio della Regione e le procedure ordinarie per la modificazione delle relative circoscrizioni territoriali.

2. Le province e la città metropolitana di Cagliari sono enti territoriali di area vasta, si dotano di un proprio statuto e dei necessari regolamenti sugli organi, sugli uffici e sui servizi, improntando le proprie attività ed organizzazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La modifica delle circoscrizioni provinciali e della delimitazione territoriale della città metropolitana di Cagliari sono stabilite con apposita legge regionale, su iniziativa dei comuni interessati.

Art. 2

Principi

1. Il riordino generale è diretto alla costituzione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da determinare un ente intermedio di area vasta tra Regione, comuni ed unioni di comuni, a supporto e a servizio degli stessi, perseguendo un ambito logico e coeso di programmazione dello sviluppo territoriale, collegamento sinergicamente alla città metropolitana di Cagliari, in un quadro di idoneo e razionale decentramento delle funzioni statali e regionali.

2. Il territorio di ciascuna provincia corrisponde all'area vasta entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, e per le attività produttive esistenti, compatibili o insediabili, da consentire una programmazione dello sviluppo finalizzata a facilitare il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale.

Art. 3

Funzioni della città metropolitana di Cagliari

1. Alla città metropolitana di Cagliari sono attribuite le funzioni fondamentali della ex Provincia di Cagliari e di quelle previste nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure

- selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
 - e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
 - f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

2. Spettano alla città metropolitana di Cagliari il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della ex Provincia di Cagliari a cui la città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

3. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province.

4. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può attribuire ulteriori funzioni alla città metropolitana di Cagliari in attuazione della presente legge e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 4

Funzioni delle province

1. Le province quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Le province esercitano, inoltre, le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo attraverso convenzioni ed accordi tra i comuni dell'area vasta di riferimento;
- b) cura delle relazioni istituzionali con lo Stato, la regione sarda ed i suoi enti strumentali e territoriali, con tutte le altre province anche autonome, stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

3. Le funzioni fondamentali sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

4. La provincia può, inoltre, d'intesa con i comuni e le unioni dei comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive o altri servizi di interesse reciproco consentiti dalla legge.

5. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può attribuire ulteriori funzioni alle province, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, anche al fine di conseguire le seguenti finalità:

- a) individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
- b) coordinamento per conferire efficacia, efficienza ed economicità di scala nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
- c) sussistenza di riconosciute esigenze unitarie anche sopravvenute;
- d) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti

nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

6. Le province, inoltre, promuovono e valorizzano forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali e delle autonomie funzionali e, occorrendo, anche delle funzioni che nell'ambito del processo di riordino siano già state trasferite dalle province ad altri enti territoriali.

Art. 5

Dimensioni territoriali

1. Le circoscrizioni provinciali hanno:

- a) una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, secondo i dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale;
- b) una superficie non inferiore a 1.500 chilometri quadrati.

2. Sono ammesse discontinuità territoriali, esclusivamente per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia.

3. È ammessa in via del tutto eccezionale:

- a) la riduzione del parametro di cui al comma 1, lettera a), in misura non superiore al 50 per cento;
- b) la riduzione del parametro di cui al comma 1, lettera b), non può essere superiore al 10 per cento.

4. I parametri di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non si applicano alla città metropolitana di Cagliari.

Art. 6

Circoscrizioni provinciali

1. In attuazione dell'articolo 1 sono confermate e/o istituite le seguenti province :

- a) del Sud Sardegna, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Dolianova, San Sperate, Villasor, Muravera, Senorbì, Villaputzu, Monastir, Decimoputzu, Ussana, Siliqua, Villasimius, San Vito, Teulada, Burcei, Isili, Guasila,

Serdiana, Villaspeciosa, Nuraminis, Orroli, Escalaplano, Mandas, Nurri, Donori, Siurgus Donigala, Vallermosa, Soleminis, Sant'Andrea Frius, Samatzai, Castiadas, Domus De Maria, Selegas, Nurallao, San Basilio, Gergei, Silius, Pimentel, Barrali, Suelli, Villanova Tulo, Villasalto, Guamaggiore, Sadali, Ortacesus, Nuragus, Gesico, Genoni, Seulo, Seui, Ballao, San Nicolò Gerrei, Serri, Esterzili, Escolca, Goni, Armungia - n. 56 comuni, con capoluogo ISILI, in sigla (SU);

- b) di Sassari, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Alghero, Porto Torres, Sorso, Ozieri, Ittiri, Sennori, Castelsardo, Ossi, Ploaghe, Usini, Valledoria, Olmedo, Bono, Bonorva, Pattada, Osilo, Uri, Thiesi, Nulvi, Pozzomaggiore, Tissi, Perfugas, Villanova Monteleone, Mores, Benetutti, Viddalba, Chiaramonti, Stintino, Tula, Florinas, Santa Maria Coghinas, Nule, Sedinì, Codrongianos, Bonnanaro, Torralba, Bultei, Burgos, Laerru, Siligo, Illorai, Muros, Cossuine, Nughedù San Nicolò, Ardara, Erula, Putifigari, Cargeghe, Bottidda, Anela, Padria, Mara, Tergu, Banari, Romana, Giave, Martis, Bulzi, Ittireddu, Cheremule, Bessude, Esporlatu, Borutta, Semestene, Monteleone Rocca Doria - n. 66 comuni, con capoluogo SASSARI, in sigla (SS);
- c) di Nuoro, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara, Torpè - n. 52 comuni, con capoluogo NUORO, in sigla (NU);
- d) di Oristano, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni : Abbasanta, Aidomaggiore, Ales, Albagiara, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina,

- Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano Di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani - n. 87 comuni, con capoluogo ORISTANO, in sigla (OR) ;
- e) di Carbonia-Iglesias, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Carbonia, Iglesias, Carloforte, Calasetta, Sant'Antioco, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Giba, Perdaxius, Tratalias, Sant'Anna Arresi, Masainas, Piscinas, Santadi, Villaperuccio, Narcao, Nuxis, Villamassargia, Musei, Domusnovas, Fluminimaggiore, Buggerru, Gonnese - n. 23 comuni, con capoluogo CARBONIA - IGLESIAS, in sigla (CI) ;
- f) del Medio Campidano, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca - n. 28 comuni, con capoluogo VILLACIDRO - SANLURI, in sigla (VS) ;
- g) dell' Ogliastra, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Tortolì, Lanusei, Loceri, Elini, Ilbono, Barisardo, Girasole, Lotzorai, Baunei, Triei, Talana, Urzulei, Villagrande Strisaili, Arzana, Ussassai, Cardedu, Gairo, Osini, Ulassai, Perdasdefogu, Tertenia, Jerzu - n. 22 comuni, con capoluogo TORTOLÌ - LANUSEI, in sigla (OG);
- h) di Olbia-Tempio, la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni:

Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, Vignola - n. 26 comuni, con capoluogo OLBIA - TEMPIO, in sigla (OT).

2. Le province di cui al comma 1, sono costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione territoriale, l'adesione è esclusa per i soli comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari.

Art. 7

Circoscrizione della città metropolitana di Cagliari

1. È confermata la città metropolitana di Cagliari la cui circoscrizione territoriale è costituita dai seguenti comuni: Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Assemini, Capoterra, Sestu, Monserrato, Sinnai, Quartucciu, Elmas, Uta, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Settimo San Pietro, Sarroch, Villa San Pietro - n. 17 comuni, con capoluogo CAGLIARI, in sigla (CA).

Art. 8

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili: la legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per la elezione dei consigli provinciali); il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali); la legge 7 giugno 1991, n. 182 (Norme

per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali); la legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); la legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale); il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della L. 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali).

Art. 9

Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano, che è composto da quattordici consiglieri, sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 e 6 e nel rispetto dello statuto della città metropolitana, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

2. Sono fatte salve le disposizioni previste dal capo I della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino delle autonomie locali della Sardegna), in quanto compatibili e non confliggenti con l'elezione a suffragio universale e diretto degli organi elettivi.

Art. 10

Indizione e svolgimento delle elezioni degli organi provinciali e della città metropolitana di Cagliari

1. In attuazione del generale riordino delle circoscrizioni provinciali e della città metropolitana di Cagliari nel territorio della Regione, disciplinato dalla presente legge, le otto province e la città metropolitana di Cagliari procedono all'elezione dei nuovi organi mediante suffragio universale e diretto.

2. In prima applicazione le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio del 2019. Gli oneri inerenti le elezioni a suffragio universale sono a carico dei rispettivi bilanci delle province e della

città metropolitana di Cagliari, ognuno per la propria competenza territoriale.

3. Per tutti gli organi elettivi provinciali e della città metropolitana di Cagliari il mandato ha durata di cinque anni e decorre dalla data delle elezioni.

4. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali), non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

5. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non diversamente disciplinato, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

6. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi eletti, scade il mandato degli "amministratori straordinari" delle province, nominati ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie), del Sud Sardegna, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi sub ambiti territoriali.

Art. 11

Composizione del consiglio e dei collegi elettorali provinciali

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dieci consiglieri eletti nei singoli collegi territoriali.

2. A nessun comune possono essere assegnati più di un terzo, arrotondato per difetto, dei collegi spettanti alla provincia di cui fa parte.

3. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del presidente della Regione, sulla

base dei seguenti criteri:

- a) è prioritariamente garantita la coerenza e la coesione del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
- b) i collegi sono costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, e per quanto possibile non devono dividere il territorio comunale, con esclusione dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
- c) le dimensioni demografiche dei collegi sono il più possibile omogenee, per quanto consentito dal rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b).

4. La proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non sia conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, invia al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione.

5. La revisione dei collegi elettorali provinciali è disposta non oltre un anno dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.

Art. 12

Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani

1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano in nessun caso può superare quella del sindaco del comune capoluogo della Regione.

2. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità

massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

3. Gli assessori provinciali e metropolitani, se previsti dai rispettivi statuti e regolamenti, percepiscono un gettone mensile che non può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

Art. 13

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Per i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità si fa riferimento alle norme statali vigenti in materia.

2. Le funzioni di presidente di provincia, di assessore provinciale, di sindaco metropolitano e assessore metropolitano sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale salvo i casi previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, e con qualsiasi incarico di consulenza o collaborazione anche temporanea con strutture istituzionali e strumentali della Regione.

3. L'accertamento o la sopravvenuta situazione di incompatibilità di cui al comma 1, determina l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 14

Abrogazioni

1. La legge regionale 21 febbraio 2018, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)) è abrogata.

2. Gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 2 del 2016, sono abrogati. È conseguentemente abrogata la deliberazione della Giunta regionale del 5 settembre 2018, n. 44/39 (Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2018. Articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Indirizzi e modalità operative.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).